

---

**Ordinanza concernente il finanziamento straordinario dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni a seguito del coronavirus (Ordinanza cantonale COVID-19 sull'assistenza ai bambini)**

Del 7 aprile 2020

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –

Modificato: –

Abrogato: –

---

emanata dal Governo il 7 aprile 2020

visto l'art. 48 della Costituzione cantonale

**I.**

**Art. 1**           Scopo e oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza ha l'obiettivo di ridurre l'impatto economico negativo della lotta al coronavirus (COVID-19) sul settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, di evitare che le offerte di assistenza subiscano danni duraturi e di contribuire in tal modo alla loro conservazione.

<sup>2</sup> Quali misure di sostegno la presente ordinanza prevede aiuti finanziari straordinari per offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia che in base all'articolo 5 capoverso 3 e capoverso 4 dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)<sup>1)</sup> garantiscono le necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini.

---

<sup>1)</sup> [RS 818.101.24](#)

---

## **Art. 2** Requisiti

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari straordinari vengono concessi per offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia che dispongono di un'autorizzazione per l'accogliamento in un istituto conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge sull'affiliazione<sup>1)</sup> e di un riconoscimento ai fini della concessione di sussidi conformemente all'articolo 8 della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni<sup>2)</sup>.

<sup>2</sup> Offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia gestite dall'ente pubblico non beneficiano di aiuti finanziari straordinari.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari straordinari vengono concessi solo se le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia garantiscono le necessarie offerte di servizi per la custodia e hanno avviato misure possibili sotto il profilo operativo al fine di ridurre il disavanzo.

## **Art. 3** Entità degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari straordinari vengono erogati per un importo massimo corrispondente alle rette perse a carico dei titolari dell'autorità parentale che per la durata dei provvedimenti per combattere il coronavirus hanno organizzato privatamente l'assistenza ai bambini. Sono considerate rette perse quelle tariffe che i titolari dell'autorità parentale devono alle offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

<sup>2</sup> Le prestazioni sostitutive erogate dalle assicurazioni sociali e ricavi straordinari vengono dedotti dagli aiuti finanziari. Un eventuale guadagno perso non viene compensato.

## **Art. 4** Finanziamento

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari straordinari per offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia vengono finanziati dal Cantone nonché dai comuni di domicilio in ragione del 50 per cento ciascuno.

## **Art. 5** Inoltro delle domande

<sup>1</sup> Le domande di concessione di aiuti finanziari straordinari devono essere inoltrate all'Ufficio del servizio sociale del Cantone dei Grigioni.

## **II.**

Nessuna modifica in altri atti normativi.

---

<sup>1)</sup> CSC [219.050](#)

<sup>2)</sup> CSC [548.300](#)

---

### **III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

### **IV.**

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 17 marzo 2020 e si applica per un periodo di sei mesi.